



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Zandonai – C.F. 85017750150
Via Risorgimento, 174 - 20092 Cinisello Balsamo
Tel: 0266010409 Fax 0266048278
email: miic8as00r@istruzione.it
pec: miic8as00r@pec.istruzione.it
www.icszandonai.edu.it



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, come modificata dall’art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” (nel seguito, Legge);

VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate con decreto del Ministro dell’istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;

VISTO l’art. 4, c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 13 maggio 2025;

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 15 maggio 2025;

ADOPTA

il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

Questo codice di autoregolamentazione per la prevenzione e la lotta al bullismo ed al cyberbullismo rappresenta per i docenti uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da tenere e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo come definiti dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017, n.71 (nel seguito, Legge), come novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70. Per realizzare un'efficace attività preventiva ed evitare l'insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i campanelli di allarme ed attivarsi in modo coerente.

Art. 2

Definizioni

La definizione di «cyberbullismo» ai sensi dell'art. 1, c.2 della Legge 71/2017 è la seguente:

“Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere diffuso a cascata tra i riceventi, eventualmente anche non implicati nella relazione bullo-vittima. Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l'effetto dell'aggressione, con risultati devastanti per la vittima.

Nel cyberbullismo ciò che rende forti è anche la competenza informatica del bullo, e nel cyberbullo vi è una riduzione di empatia in quanto l'aggressore non vede le reazioni della vittima.

Alcuni comportamenti in cui si manifesta il cyberbullismo sono:

- **flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **harrassment**: molestia che comporta l'invio di messaggi offensivi ripetuti inviati a un target;
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **impersonificazione**: sostituzione di persona o furto di identità;
- **outing**: condivisione di informazioni personali confidate da una persona;
- **trickery**: raccolta di confidenze attraverso l'inganno che poi vengono divulgate;
- **esclusione**: esclusione sociale da gruppi online;
- **cybestalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche.

La definizione di «bullismo» ai sensi dell'art. 1, c.1-bis della Legge 71/2017 è la seguente:

“Il “bullismo” include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”.

Risulta quindi fondamentale distinguere i veri e propri atti di bullismo da “giochi di cattivo gusto” o particolarmente aggressivi che però non hanno l'intento di “fare del male”.

Un atto di bullismo, per ritenersi tale, deve essere caratterizzato simultaneamente da:

- Prepotenze fisiche e/o verbali
- Reiterazione nel tempo
- Intenzionalità
- Squilibrio di potere tra bullo e vittima

Art. 3

Soggetti

Con riferimento ai soggetti coinvolti in fenomeni di bullismo o di cyberbullismo, è possibile quindi identificare delle azioni o delle situazioni sintomatiche, alle quali i docenti devono prestare la massima attenzione:

SOGGETTI COINVOLTI	COSA HA SUBITO oppure COSA HA FATTO	PROFILO TIPICO
VITTIMA	- È stato preso in giro, umiliato, isolato, picchiato, aggredito fisicamente e/o verbalmente, ridicolizzato. - Ha subito furti o danneggiamenti di oggetti personali; oggetti personali sono stati nascosti o sparsi in giro. - E' stato ripreso/fotografato/registrato con telefonini o altri device a sua insaputa o comunque contro la sua volontà, indipendentemente dalla diffusione di tali riprese/fotografie/registrazioni su social o dal loro inoltro ad altri device ed indipendentemente dal fatto siano ravvisabili nei video/foto/registrazioni atti fisici o verbali denigratori.	Persone generalmente (ma non sempre...) insicure, timide, con bassa autostima e/o con caratteristiche fisiche “diverse da quelle della maggioranza dei coetanei” o comunque considerate come “difetti”.

	- E' stato escluso da gruppi on line. - Ha subito il furto di credenziali o di un proprio account. - Ha subito insulti, prese in giro, minacce, aggressioni verbali tramite messaggi di testo, email. - E' stato intimidito da telefonate mute.	
DIFENSORI DELLA VITTIMA	Aiutano la vittima sia difendendola dalla prepotenza che consolandola e sostenendola	Persone che possiedono un adeguato /elevato grado di "autoefficacia sociale"
BULLO	- Ha preso in giro, minacciato, intimidito, picchiato, diffuso notizie non vere, ridicolizzato, isolato, danneggiato e/o si è appropriato senza permesso di oggetti di uno o più compagni. - Ha filmato, registrato o scattato foto a uno o più compagni senza il loro consenso, soprattutto indipendentemente dal fatto che abbia direttamente od indirettamente inoltrato tali video, registrazioni o fotografie su social o su altri device ed indipendentemente dal fatto che siano presenti in tali registrazioni, fotografie o video atti o azioni denigratori (il soggetto può altresì aver ordinato a altre persone di denigrare la vittima, ovvero ha tenuto comportamenti idonei a indurre altre persone a denigrarla). La situazione diventa ancor più grave qualora le riprese abbiano ad oggetto momenti intimi o comunque spiacevoli per la vittima. - Ha escluso da gruppi on line la vittima. - Si è appropriato di credenziali e/o account della vittima.	Agisce direttamente o indirettamente comandando i gregari. Ha una personalità spesso (ma non sempre) violenta, oppositiva, non rispettosa delle regole. Minaccia, danneggia oggetti ed ha un forte bisogno di dominare. Possiede spesso scarse capacità di controllo degli impulsi e una bassa resistenza alle frustrazioni (spesso è spinto da sentimenti di invidia e/o gelosia).

	- Ha insultato, denigrato, schernito, aggredito verbalmente o tramite messaggi di testo e/o email la vittima. - Ha fatto ripetute telefonate mute alla vittima. Tali atteggiamenti possono essere stati messi in atto direttamente dal bullo, ma possono anche essere stati eseguiti materialmente da altre persone su ordine o istigazione del bullo.	
AIUTANTI DEL BULLO o GREGARI	Partecipano attivamente alle vicende, aiutano a compiere atti di bullismo, ma con una posizione secondaria rispetto al bullo.	
SOSTENITORI DEL BULLO	Non agiscono direttamente ma sostengono il bullo con incitamenti e azioni indirette sulla vittima.	
SPETTATORI o OSSERVATORI	Rimangono passivi, non partecipano e rimangono in disparte restando al di fuori delle scene, ma sono consapevoli di quello che sta succedendo.	Sono spesso timorosi; non intervengono per diverse ragioni come ad esempio: - pensare che non sia responsabilità loro intervenire, - pensare di dover fare qualcosa, ma non sapere come intervenire, - aver paura del rischio

Art. 4

Ruoli e azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La Legge definisce il ruolo dei diversi membri della comunità scolastica nella promozione di attività di prevenzione, educative e rieducative. Le prime due sono rivolte a tutti gli alunni, mentre le terze a coloro che risultano coinvolti in episodi di bullismo/cyberbullismo, sia che si trovino in posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti nell'ambito scolastico.

In particolare:

- ogni Istituto scolastico individua fra i docenti un referente al bullismo e organizza iniziative di prevenzione, contrasto, formazione avvalendosi della collaborazione delle

Forze di polizia, associazioni presenti sul territorio, ecc...;

- tra le azioni di Educazione alla legalità rivolte a studenti vengono inserite azioni formative sull'uso consapevole dei social;
- in un'ottica di alleanza educativa, anche con le istituzioni del territorio, il Dirigente Scolastico, che venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo, informerà tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti. Il Patto educativo di corresponsabilità, se necessario, sarà integrato con riferimenti alla tematica e si rapporterà con le modalità che riterrà più opportune con i referenti delle istituzioni di pubblica sicurezza.

Ogni soggetto della comunità scolastica è coinvolto nell'attività di prevenzione. Di seguito è fornita la specificazione delle competenze in capo a ciascuno:

Art. 4.1 I RUOLI

RUOLO	RUOLO CAMPO DI AZIONE
DIRIGENTE	- Promuove e coordina una politica scolastica anti-bullismo condivisa da tutto il personale della scuola. - Promuove interventi di prevenzione primaria - Collabora con soggetti esterni per la prevenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. - Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
DOCENTE	- Si impegna a partecipare alle attività formative in tema di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche con riferimento ai corsi di formazione ministeriali sulla piattaforma ELISA. - Osserva regolarmente i comportamenti degli alunni, valutando i potenziali campanelli di allarme. - Si deve mostrare risoluto nel condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza ed agire in modo tempestivo in caso di necessità, portando a conoscenza dell'accaduto il Dirigente scolastico, il primo collaboratore del Dirigente e il referente per il bullismo e il cyberbullismo.

CONSIGLIO DI CLASSE	- Stabilisce strategie di intervento al fine di favorire la realizzazione di un clima di benessere per gli alunni della classe, prevenire o reprimere comportamenti prevaricanti ed intolleranti tra pari. - Favorisce la collaborazione ed il dialogo all'interno della classe, tra le famiglie e tra queste e la scuola.
COLLABORATORI SCOLASTICI	- Contribuiscono a creare un clima sereno attraverso la vigilanza sugli alunni e la partecipazione a iniziative attivate dalla scuola dirette a prevenire il fenomeno. - Partecipano ad attività di formazione per il bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola. - Segnalano ai docenti eventuali situazioni ritenute riconducibili al fenomeno.
ALUNNI	- Partecipano attivamente ai progetti di prevenzione, educazione e rieducazione. - Durante le lezioni o le attività didattiche e comunque quando sono all'interno dell'edificio scolastico non possono mai usare cellulari, e possono utilizzare la rete internet solo per finalità didattiche, previo consenso del docente.
GENITORI	- Hanno il dovere di mantenere attivo il dialogo con i propri figli cercando di comprenderne i passaggi adolescenziali - Collaborano con la scuola e con i docenti nella prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo, mantenendo un dialogo attivo con gli stessi. - Partecipano alle attività progettuali e formative della scuola, formandosi in modo adeguato al fine di saper riconoscere eventuali campanelli di allarme emersi nel contesto familiare - Si impegnano a rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità, con particolare riferimento alle misure di contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
COLLEGIO DEI DOCENTI	- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. - Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza, anche digitale, consapevole.
REFERENTI BULLISMO/CYBERBULLISMO (Primaria e Secondaria I grado)	- Si formano sulla specifica tematica. - Informano i colleghi su iniziative formative e forniscono materiali utili. - Elaborano il codice antibullismo/cyberbullismo d'Istituto da sottoporre al Collegio dei docenti. - Monitorano i casi che si verificano nell'istituto

REFERENTE TEAM EMERGENZA	- Collabora e assiste il Dirigente nella promozione di attività informative e formative volte a sostenere un'azione preventiva nei confronti del fenomeno.
-------------------------------------	--

Art. 4.2 LE AZIONI: cosa fare nel caso in cui si verifichi un caso di bullismo/cyberbullismo

Il docente che assista, oppure venga a conoscenza in altro modo, di un fatto accaduto durante il tempo scuola che potenzialmente può configurare un'ipotesi di bullismo o cyberbullismo, dovrà:

1. Annotare in modo dettagliato nel registro di classe lo svolgimento dei fatti qualora gli stessi siano avvenuti in sua presenza oppure, in caso contrario, accertarsi dell'accaduto cercando di comprendere meglio la dinamica degli eventi, ascoltando testimonianze e dichiarazioni, tutelando al contempo la privacy dei soggetti coinvolti.
2. Qualora dall'analisi dei fatti il docente ravvisi un caso anche solo sospetto di bullismo o cyberbullismo, dovrà avvisare il Consiglio di Classe (scuola primaria e secondaria di I grado) e informare tempestivamente il Dirigente Scolastico. A seguito di tale confronto, qualora l'evento venga valutato rientrante in una delle casistiche di bullismo o cyberbullismo, si procederà come segue:
 - Il **Dirigente** scolastico informa il docente Referente per il contrasto al bullismo/cyberbullismo;
 - Se se ne ravvede la necessità, incarica il Coordinatore di classe (o altro docente da lui individuato) a svolgere un confronto con gli alunni coinvolti, alla presenza di un altro docente della classe, del Responsabile di plesso, e -se necessario- anche del referente per il contrasto al bullismo.
 - Il **Coordinatore di classe** provvede alla comunicazione e alla richiesta di colloquio con le famiglie degli alunni coinvolti al fine di chiarire la dinamica dei fatti, condividere opzioni di intervento in seno alla scuola e/o ulteriori eventuali forme di intervento esterne all'Istituzione. Al colloquio con la famiglia il Coordinatore partecipa insieme a un altro docente del Consiglio di Classe, al Responsabile di plesso e, se necessario, al Referente per il contrasto del bullismo.
 - Il **Coordinatore di classe** chiede al Dirigente scolastico la convocazione del consiglio di classe straordinario per stabilire la strategia di primo intervento individuale e, eventualmente, organizzare con i docenti di classe attività di riflessione per il gruppo classe.
3. Il **Coordinatore di classe** avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico ogni decisione presa in seno al Consiglio di classe straordinario.
4. Qualora le strategie di primo intervento attuate dalla scuola non avessero esito positivo si procederà, per cercare di risolvere la situazione, ad un secondo colloquio alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, delle famiglie degli studenti coinvolti, di almeno due docenti del Consiglio di classe e degli stessi alunni.
5. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, il Dirigente scolastico provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i Coordinatori di classe

ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Art. 5

Monitoraggio annuale

1. I Coordinatori di classe per la scuola primaria e secondaria di primo grado provvedono in sede di scrutinio a compilare il modulo di monitoraggio annuale, predisposto dal referente per il contrasto al bullismo/cyberbullismo.
2. I dati così raccolti sono sottoposti ai referenti del bullismo/cyberbullismo e al referente del Team Emergenza.

Art. 6

Conclusioni

Il presente Regolamento è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha adottato nella consapevolezza che, per fronteggiare il fenomeno, occorre mettere in atto molteplici strategie per il pieno successo della politica scolastica di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

RIFERIMENTI NORMATIVI –

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; -

- Artt. 331 - 361 - 378 – 494 - 572 – 580- 581- 582 – 594 – 595 - 600 – 605- 609 – 610 - 612- 613 - 624 - 628 – 629- 635 - 643 del Codice Penale;

- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

- D. LGS 196/2003 art. 167 ter

- DIRETTIVA MIUR n.16 del 5 febbraio 2007, recante “Linee di indirizzo generali ed azioni livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

- DIRETTIVA MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

- DIRETTIVA MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR del 2015 aggiornate al 2017 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

- L. n.107/2015 c.7 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- L. n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021);
- NOTA M.I. prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
- NOTA M.I. prot. 774 del 23/03/2021 “Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il Cyberbullismo, del Team Antibullismo e per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo” - a.s. 2020/2021;
- REGOLAMENTO di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità deliberati dal Consiglio d’istituto;
- COSTITUZIONE Team Antibullismo e per l’emergenza (Nomina regionale Prot. N. 554 dell’11/02/2025)